

Sentenza n. /2023 pubbl. il 11/05/2023

RG n. '2022



Repert. n. /2023 del 11/05/2023

Corte d'Appello di Milano

N. _____	2023	Sen.
N. 1	2023	Rep.
N. _____		FN.

SEZIONE (

R.G: /2022

All'udienza collegiale del giorno 11/05/2023 ore 10:10

PRESIDENTE Dr.

Giudice/Consigliere Dr.

Giudice/Consigliere Dr.

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. MARINI MATTEO

Convenuto principale

Avv. (

Avv.]

Le parti concludano come in atti.

La Corte

alla presenza dei procuratori delle parti, viene data lettura della sentenza pronunciata a art. 281 sexies c.p.c., che viene allegata al presente verbale.

R.G. ... 2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

zione

nelle persone dei seguenti magistrati:

PRESIDENTE RELATORE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n ... 2022 promossa in grado d'appello

DA

... (CF. ...) con il patrocinio

dell'Avv. Matteo Marini; presso lo studio dei quali, sito in ...
domicilio

Brescia, ha eletto

APPELLANTE

CONTRO

(CF. ...) in persona del legale rappresentante pro
tempore ... con il patrocinio dell'Avv. ... e dell'Avv. ...
presso lo studio del quale, sito in ... Via ... n. ... , ha eletto domicilio

APPELLATO

Assicurazione contro i danni

Causa avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza n. 2022 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 21.07.2022

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, confermare nel merito l'ordinanza resa nel procedimento RG n. /2022 dal Tribunale di Varese seconda Sezione Civile, Giudice Dott. pubblicata in data 07.2022. ossia la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione di cui alla polizza n. stipulata tra la e la „ quale terzo beneficiario, il sig. . In riforma dell'ordinanza impugnata:

Accertare e condannare la al pagamento della somma di € 6.339,88 quale costo sostenuto dal sig. per le spese liquidate nella sentenza di soccombenza; Accertare e condannare al pagamento delle spese legali corrisposte per il patrocinio posto in essere nella fase extragiudiziale e giudiziale per la complessiva somma di € 9.733,34. Accertare e condannare i al pagamento delle spese di perizia per l'importo di € 2.800,00 quale ulteriore costo indennizzabile; Confermare la condanna al pagamento dell'importo di € 6.241,41 riconosciuto in primo grado dal Tribunale per il costo di perizia e le spese di mediazione.

Condannare l'assicurazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 18.873,22 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero a quella che verrà liquidata secondo equità dal giudicante, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del ricevimento della messa in mora sino all'effettivo soddisfo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA

“rigettare il proposto appello nei confronti di perché infondato in fatto ed in diritto ed all'uopo confermare l'ordinanza di primo grado del 07.22 del Tribunale di Varese N. /22 R.G.;

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella causa promossa da [redacted] nei confronti della [redacted] (da qui in avanti [redacted]), avente ad oggetto l'escussione della polizza stipulata *inter partes* a copertura e per il rimborso di spese legali, il Tribunale di Milano così decideva:

- accoglieva parzialmente la domanda proposta da [redacted] e, per l'effetto, condannava [redacted] al pagamento della somma di euro 6.2.41,41, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- compensava le spese di lite tra le parti.

I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue:

Il sig. [redacted], nell'ambito di una diversa vicenda, agiva nei confronti dell'istituto di credito [redacted]

[redacted]

In tale causa, istruita per il tramite di consulenza tecnica (doc. 11), venivano respinte le domande del sig. [redacted] e poste a carico di questi le spese di consulenza tecnica nonché quelle di lite (doc. 13).

A seguito di tale decisione, il sig. [redacted], avendo stipulato un contratto d'assicurazione per la copertura delle spese legali, in data 06.07.2021, inoltrava alla [redacted] lettera di richiesta della copia integrale del contratto di polizza [redacted] e al contempo comunicava l'avveramento del sinistro a seguito del deposito della sentenza predetta (doc. 15).

Dopo svariati solleciti e dopo essere stata messa in mora, la [redacted] trasmetteva al sig. [redacted] la copia integrale del contratto sottoscritto in data 03.03.2014 declinando, però, la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal [redacted], eccependo la tardività della denuncia di sinistro.

Il sig. [redacted], con ricorso ai sensi dell'art 702 c.p.c., agiva nei confronti della [redacted] per vedersi riconosciuto il diritto di indennizzo.

A sostegno della propria pretesa creditoria, il sig. [redacted] allegava di aver sostenuto le seguenti spese di legali:

- a) fattura n. [redacted] del 30.04.2014 della società [redacted] per la redazione analisi contabile mutuo di € 2.800,00 (doc. 22);
- b) fattura n. [redacted] del 21.10.2014 di € 2.068,80 acconto spese legali di introduzione del giudizio (doc. 23);
- c) fattura n. [redacted] del 07.10.2021 per l'importo di € 7.733,34 quale saldo attività giudiziale e stragiudiziale (doc. 24); d) bonifico del 13.07.2021 di € 6.058,41 quale compenso liquidato al CTU (doc. 25);
- d) bonifico di € 183,00 per mediazione stragiudiziale *ante causam* (doc. 26);
- e) spese liquidate dal Tribunale a favore della Banca per la somma di € 6.339,88 comprensiva di accessori di legge.

Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale eccepiva la prescrizione della garanzia, chiedendo nel merito il rigetto delle domande perché infondate.

Il Giudice di prime cure, ritenute infondate le eccezioni di controparte, accoglieva parzialmente la domanda del sig. ... quantificando l'importo dovuto nella minor somma di € 6.241,41, pari alle sole voci di cui alle lettere d) ed e), oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale. Avverso la summenzionata sentenza interpone gravame il sig. ...

I) Con un primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Giudice ha omesso di valutare un documento decisivo per la controversia.

In particolare, il sig. ... con memoria autorizzata del 24.05.2022, avrebbe depositato copia del bonifico emesso in data 11.04.2022 a favore del Banco ... per l'importo di € 6.339,88 (avente quale causale "spese di condanna causa civile ... Tribunale di Varese- RG .../2015"). Tale pagamento sarebbe avvenuto a seguito del sollecito da parte del legale della banca.

A dire dell'appellante, da ciò discenderebbe il riconoscimento in suo favore dell'ulteriore somma di € 6.339,88

In secondo luogo, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione del doc. 22 da parte del giudice, che avrebbe portato al conseguente rigetto della richiesta di rimborso riferita alla fattura n. ... del 30.04.2014 della società ... per la redazione della perizia di € 2.800,00.

A detta dell'appellante, il documento n. 22, nelle pagine successive alla prima, conterrebbe non la sola fattura ma anche la relativa quietanza di pagamento.

II) Con un secondo motivo d'appello, il sig. ... lamenta l'erroneità della decisione di prime cure laddove il Giudice ha ritenuto inidonee a fornire la prova della corresponsione dei relativi importi la mera produzione delle fatture (prodotte *sub* doc.ti 23 e 24) n. .../2014 di € 2.068,80 e n. ...2021 del 07.10.2021 per l'importo di € 7.733,34.

Entrambe le fatture sarebbero state emesse a saldo dell'attività svolta ... el giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Varese e contrassegnato dal n. RG ... 2015.

In particolare:

- a) a dire dell'appellante le fatture non contestate costituirebbero prova sufficiente dell'avvenuto pagamento;
- b) in secondo luogo, l'appellante chiede di ritenere ammessa la produzione documentale che attesta l'effettivo pagamento delle due fatture.

A dire dell'appellante, tale produzione nuova sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c., costituendo prova indispensabile.

III) L'appellante, con un ultimo motivo, si duole della compensazione delle spese di lite effettuata dal primo Giudice.

Con comparsa del 24.01.2023, si costituiva la _____ contestando tutto quanto dedotto *ex adverso* e chiedendo il rigetto dell'appello avversario.

La Corte, all'udienza del 02.02.2023, rinviava la causa per discussione orale e decisione *ex art. 281 sexies* c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di brevi note conclusive e per la precisazione delle conclusioni.

All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa all'esito della quale è data lettura della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e pertanto va accolto per i seguenti motivi.

1) In premessa è bene ricordare come il regime delle produzioni nel rito sommario di cognizione, non sia improntato alle rigide scadenze del rito di cognizione pieno: E' principio consolidato, infatti, quello in base al quale "*Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.*" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2021, n. 46).

2) Alla luce dell'enunciato principio di diritto, appare evidente come il Giudice di prime cure abbia omesso l'esame di un documento ammissibile e dunque pienamente valutabile, ossia il documento prodotto sub. n.28) da parte attrice.

Trattasi, infatti, della copia del bonifico emesso in data 11.04.2022 a favore di _____

S.p.A per l'importo di € 6.339,88, (avente quale causale "spese di condanna causa civile _____ tribunale di Varese- RG _____ '015").

Il pagamento in esame deve quindi ritenersi provato e conseguenzialmente rimborsabile ai sensi di polizza.

3) Anche la censura relativa all'errata valutazione del doc. 22 risulta fondata. Invero, in tale documento, oltre alla fattura n. _____ del 30.04.2014 della società _____, per la redazione della

perizia di € 2.800,00, nelle pagine successive alla prima, è presente anche la relativa quietanza di pagamento siglata dal legale rappresentante di [redacted]. Pertanto, anche tale posta creditoria deve ritenersi provata e rimborsabile ai sensi di polizza.


- 4) Anche il secondo motivo d'appello merita accoglimento. Il Collegio non può che ritenere fornita la prova della corresponsione degli onorari relativi alle fatture (prodotte *sub* doc 23 e 24) n. 2014 di € 2.068,80 e n. 2021 del 07.10.2021 per l'importo di € 7.733,34. Entrambe le fatture emesse dall' [redacted] ultano infatti saldate, come dimostrato dalla produzione della copia degli estratti conto del conto corrente del sig. [redacted]. È bene sottolineare come tali produzioni debbano considerarsi ammissibili ai sensi dell'art. 704 *quater* c.p.c in base al quale "sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili". Nel caso di specie, è indubbio che si tratti di documenti indispensabili in quanto capaci da soli di comportare l'accoglimento di un intero motivo d'appello.
- 5) Tali argomenti portano all'accoglimento dell'appello e conseguentemente al riconoscimento del *quantum* indennizzabile anche con riferimento alle voci di spesa escluse in prime cure.
- 6) All'esito del giudizio d'appello, la [redacted] risulta totalmente soccombente, motivo per il quale essa andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- 7) Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

PQM

La Corte d'Appello in riforma dell'ordinanza n. 2022 emessa dal Tribunale di Varese, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- **condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della diversa somma, complessivamente determinata in € 18.873,22, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale;**
- **condanna [redacted] al pagamento di [redacted] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate ex D.M. 147/2022:**
 - con riferimento al primo grado, in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
 - con riferimento al grado d'appello in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 11/5/2023



IL PRESIDENTE REL. .

